

Publicato il 05/08/2025

**N. 15312/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14143/2023 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Quarta Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14143 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

[REDACTED]





rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Già Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 107 del 08.06.2023, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 11.08.2023, e dei relativi quadri di riferimento ad esso allegati, recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti partecipanti al **concorso** di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017 che hanno sostenuto almeno la prova scritta della procedura concorsuale, ove all'art. 6 regola le modalità di svolgimento della prova di accesso al corso intensivo di formazione, nella parte lesiva per i ricorrenti;
2. Del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 107 del 08.06.2023 nella parte in cui, all'art. 6 comma 1 così prevede: <<1. I candidati inseriti nell'elenco degli ammessi, sulla base delle dichiarazioni rese e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, comma 8, sostengono la prova di accesso al corso intensivo di formazione, secondo una delle modalità di seguito specificate, sulle materie di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), g) e h) del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 agosto 2017, n. 138, secondo le relative aree tematiche indicate con i quadri di riferimento allegati al presente decreto e con riferimento al quadro normativo in essi richiamato aggiornato alla normativa vigente: a) i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sostengono una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa. La prova scritta ha la durata di 120 minuti e consiste in cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138, quindici per ciascuna delle materie sopra indicate, cinque per la verifica della conoscenza di livello B2 del

CEF della lingua straniera prescelta, cinque per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Per ogni risposta corretta è attribuito 1 punto; per ciascuna risposta errata o non data è attribuito il punteggio 0>>, nella parte lesiva per i ricorrenti;

3. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale che sarà pubblicata all'esito delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 107/2023.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/1/2024:

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Dell'Avviso prot. n. 79720 del 29.12.2023 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le “Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2” nella parte in cui, con riferimento allo svolgimento delle prove concorsuali del **concorso** riservato per **Dirigenti** Scolastici, ha confermato quanto disposto con precedente D.M. n. 107 del 08.06.2023, così prevedendo: <<[...] Per quanto non indicato nel presente avviso e con riferimento alla commissione esaminatrice, alla prova di accesso al corso intensivo di formazione, alla prova finale del corso intensivo di formazione e alla graduatoria finale, si rimanda al DM 8 giugno 2023, n. 107, pubblicato in data 11 agosto 2023 nel sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sezione “Atti e normativa”, rinvenibile al seguente link <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-107-dell-8-giugno-2023> che ad ogni buon conto si rende disponibile nel portale InPA contestualmente al presente Avviso per agevolarne la consultazione>> , nella parte lesiva per i ricorrenti;

2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

NONCHÉ DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO PRINCIPALE:

1. Del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 107 del 08.06.2023, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 11.08.2023, e dei relativi quadri di riferimento ad esso allegati, recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti partecipanti al **concorso** di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017 che hanno sostenuto almeno la prova scritta della procedura concorsuale, ove all'art. 6 regola le modalità di svolgimento della prova di accesso al corso intensivo di formazione, nella parte lesiva per i ricorrenti;

2. Del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 107 del 08.06.2023 nella parte in cui, all'art. 6 comma 1 così prevede: <<1. I candidati inseriti nell'elenco degli ammessi, sulla base delle dichiarazioni rese e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, comma 8, sostengono la prova di accesso al corso intensivo di formazione, secondo una delle modalità di seguito specificate, sulle materie di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), g) e h) del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 agosto 2017, n. 138, secondo le relative aree tematiche indicate con i quadri di riferimento allegati al presente decreto e con riferimento al quadro normativo in essi richiamato aggiornato alla normativa vigente: a) i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sostengono una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa. La prova scritta ha la durata di 120 minuti e consiste in cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138, quindici per ciascuna delle materie sopra indicate, cinque per la verifica della conoscenza di livello B2 del

CEF della lingua straniera prescelta, cinque per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Per ogni risposta corretta è attribuito 1 punto; per ciascuna risposta errata o non data è attribuito il punteggio 0>>, nella parte lesiva per i ricorrenti;

3. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale che sarà pubblicata all'esito delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 107/2023.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti impugnavano il D.M. n. 107 del 08.06.2023 avente ad oggetto le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata a tutti gli aspiranti **Dirigenti** scolastici partecipanti al **concorso** indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 che hanno sostenuto almeno la prova scritta del **concorso** de quo, nella parte in cui ampliava gli argomenti di studio rispetto al precedente Decreto Dipartimentale del 2017.

Gli odierni ricorrenti sono tutti aspiranti **Dirigenti** scolastici i quali, alla data del 28.02.2023, avevano un contenzioso giurisdizionale pendente per mancato superamento della prova scritta del **concorso** di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017.

Con l'instaurazione del presente contenzioso, gli odierni ricorrenti lamentavano il palese disallineamento tra le disposizioni di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 e del D.M.

n. 138/2017 da un lato e quelle di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 dall'altro, tenuto conto che la resistente Amministrazione avrebbe dovuto rispettare e dunque seguire pedissequamente i quadri di riferimento del 2017 in sede di programmazione delle prove concorsuali da ultimo indette. Lamentavano, in particolare, che il Bando del **concorso** riservato ha previsto lo svolgimento di una prova scritta sulle materie di cui al D.M. n. 138/2017 e secondo le aree tematiche indicate nei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 107/2023, le quali ben si discostano dalle disposizioni del D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017.

Invero, con il D.M. n. 107/2023, il Ministero resistente avrebbe ampliato gli argomenti di studio i quali, con il precedente D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, costituivano materie e non aree tematiche, come invece programmato con la pubblicazione del decreto in tale sede impugnato.

Lamentavano inoltre con specifico riferimento alla definizione delle materie oggetto di studio della lingua straniera e dell'informatica, che il Ministero resistente non avrebbe in alcun modo delineato il programma di studio che i candidati erano tenuti ad osservare.

Nel Bando del **concorso** riservato di cui al D.M. n. 107/2023 non vi è riferimento alcuno ai programmi per lo studio della lingua straniera, a differenza di quanto precedentemente previsto nel D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, ove veniva pubblicata la bibliografia al fine di consentire legittimamente agli aspiranti **Dirigenti** Scolastici di poter utilizzare manuali idonei alla preparazione al **concorso**.

In maniera non dissimile, con riferimento alla prova di informatica, l'art. 6 del D.M. n. 107/2023 ha previsto lo svolgimento di cinque quesiti "per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche".

Nel precedente D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, l'accertamento delle conoscenze informatiche era previsto soltanto nell'ambito della prova orale, sulla base dei quadri di riferimento resi noti sul sito istituzionale a seguito della pubblicazione del Bando.

Nel D.M. n. 107/2023, la resistente Amministrazione ha previsto l'accertamento delle conoscenze informatiche sia nell'ambito della prova scritta di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 6, sia di quella orale di cui alla lett. b), senza predeterminarne il contenuto e le modalità, in aperta violazione di legge.

Con motivi aggiunti impugnavano l' Avviso prot. n. 79720 del 29.12.2023 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito rendeva note le "Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 2, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2".

Nell'Avviso di cui al prot. n. 79720 del 29.12.2023 il Ministero resistente riportava le medesime disposizioni di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, senza apportare alcuna modifica in relazione alle modalità ed ai criteri di espletamento delle prove concorsuali.

Lamentavano che l'Avviso di cui al prot. n. 79720 del 29.12.2023 rimandava espressamente alle disposizioni di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, a conferma del fatto che il Ministero odierno resistente non ha apportato alcuna modifica in ordine ai quadri di riferimento e alle aree tematiche oggetto della procedura riservata, che contrastano apertamente con le materie previste dal D.M. n. 138/2017.

L'amministrazione avrebbe palesemente leso i diritti dei ricorrenti che, in qualità aspiranti **Dirigenti** Scolastici i quali prendevano parte alla procedura di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 sotto la vigenza ed efficacia del D.M. n. 138/2017, si trovano costretti a sostenere una prova, nell'ambito del **concorso** riservato, sottoposta alla diversa regolamentazione di cui al D.M. n. 107/2023, che amplia l'oggetto delle

aree tematiche di studio, laddove avrebbe invece dovuto meramente rimandare alle materie già previste dal D.M. n. 138/2017.

Il Ministero resistente si costituiva in giudizio con memoria di stile.

All'udienza pubblica del 16 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso, ai sensi dell'art 49 comma 2 c.p.a., è manifestatamente inammissibile, improcedibile e infondato.

Parte ricorrente impugna il **concorso** straordinario per **Dirigenti** Scolastici di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai partecipanti al **concorso** di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 che avevano svolto le prove scritte. L'art. 2 del D.M. n. 107/2023 individuava tra i soggetti ammessi a partecipare al corso di formazione coloro che avevano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versavano in una delle condizioni ivi tassativamente.

Il Collegio osserva che: a) i ricorrenti hanno genericamente riferito di essere legittimati a partecipare alla procedura concorsuale in esame ma non hanno dimostrato concretamente di versare nelle condizioni indicate espressamente e tassativamente nel decreto impugnato; b) non hanno dichiarato di aver presentato la domanda di partecipazione alla procedura; c) non hanno riferito di aver sostenuto le prove né i loro esiti né di essere stati in concreto pregiudicati dall'articolazione delle prove così come lamentato; d) non hanno impugnato gli atti successivi all'indizione del **concorso** ovvero le graduatorie pubblicate i data 9 agosto e 19 agosto 2024; e) le censure non riguardano in alcun modo la presenza di clausole escludenti nei requisiti di partecipazione laddove i ricorrenti contestano le modalità di svolgimento delle prove.

Ciò premesso, la sola immediata impugnazione di un bando di **concorso** poi rimasto senza esito è sufficiente a superare la soglia dell'interesse

giuridicamente rilevante per interporre ricorso giurisdizionale amministrativo, perché la carica di (presunta) lesività insita nell'avvio della procedura in sé e per sé non si è mai attualizzata per la verosimile mancata partecipazione alla procedura.

Sempre in rito, va rilevato come parte ricorrente si è limitata ad impugnare la clausola del bando di **concorso** ritenuta lesiva, senza tuttavia procedere alla successiva impugnazione delle graduatorie degli ammessi e definitive di merito, pubblicate rispettivamente in data 9 e 19 agosto 2024.

Posto che non è contestata la mancata impugnazione della graduatoria finale, va osservato che, secondo condivisa giurisprudenza, l'impugnativa delle clausole del bando di un **concorso** non esime il candidato dal proporre gravame anche avverso la graduatoria, con notifica ad almeno uno dei controinteressati c.d. "successivi" (cfr. Cons. St., V, sent. n. 4204/2010). In particolare, "la mancata impugnazione della graduatoria finale del **concorso** comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell'esclusione [...] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile" (così TAR Lazio, Roma, sez. I, 26 ottobre 2023 n. 15928; sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; in termini v. Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148; sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2119; sez. II, 14 maggio 2021 n. 3792; sez. VI, 12 novembre 2020 n. 6959).

Conseguentemente il ricorso risulta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il ricorso è comunque infondato nel merito.

Parte ricorrente genericamente sostiene che la resistente Amministrazione, in sede di programmazione delle materie oggetto di studio ai fini della partecipazione al **concorso** riservato, avrebbe dovuto legittimamente richiamare le disposizioni di cui al D.M. n. 138/2017.

La censura è inammissibile in quanto generica e infondata nel merito

Parte ricorrente in modo assertivo sostiene che il Ministero resistente avrebbe dovuto rispettare i criteri già utilizzati nel precedente **concorso** D.S. 2017 in sede di programmazione delle materie oggetto di studio nonché dei programmi allegati al decreto, ai fini della corretta organizzazione della procedura concorsuale riservata in maniera conforme ai quadri di riferimento 2017 predisposti per la legittima preparazione degli aspiranti **Dirigenti Scolastici**

La tesi è priva di fondamento.

Il **concorso** riservato si inserisce nella procedura nazionale del **concorso** di cui al D.D.G. 1259/17, giusta sanatoria introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, con l'articolo 5 commi da 11-quinquies a 11-novies, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 da cui è stato generato il DM 107/23 ma conserva la sua autonomia organizzativa rispetto al precedente **concorso**. L'unico vincolo normativo discendente dall'art 5 comma 11 quinquies D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 che è dato rinvenire è nel possesso da parte dei candidati dei requisiti generali e dei titoli specifici di ammissione già dichiarati nella domanda di partecipazione al **concorso** bandito con DDG n. 1259/2017 a cui l'art 3 del DM impugnato fa infatti correttamente rinvio.

Per quanto riguarda l'organizzazione e lo svolgimento delle prove non si rinviene alcuna disposizione nella normativa primaria che vincola l'amministrazione a seguire pedissequamente le previsioni del precedente **concorso**.

La finalità dichiarata della normativa primaria richiamata è quella di prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto **concorso** non quella espressamente paventata da parte ricorrente di garantire ai candidati alla procedura straordinaria l'inserimento nella graduatoria di merito in condizioni di parità rispetto ai vincitori della precedente tornata concorsuale.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO